

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Campestrini Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **19/02/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **29/02/2016**.

Torcegno, li 19/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **01 marzo 2016** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Torcegno, li **01 MAR. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia



COMUNE DI TORCEGNO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 14
della Giunta comunale

OGGETTO: Determinazione sanzione amministrativa per le infrazioni agli articoli del Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **diciotto** del mese di **febbraio**, alle ore 18.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Campestrini Ornella - Sindaco
2. Dalcastagnè Roberto - Vicesindaco
3. Dalcastagnè Daniela - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrini Ornella, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: *Determinazione sanzione amministrativa per le infrazioni agli articoli del Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani.*

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani, approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 27.02.2002;

Visto in particolare l'art. 14, il quale recita: *"Le sanzioni amministrative per le infrazioni degli articoli delle presenti norme saranno determinate da apposita deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.";*

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 26 dd. 30.07.2002 avente ad oggetto *"Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali"*;

Dato atto che la deliberazione di cui al precedente capoverso fissa nei seguenti importi i limiti edittali, minimi e massimi, delle sanzioni amministrative comminabili per la violazione dei Regolamenti comunali e delle ordinanze, ai sensi della L. 689/1981:

- Il minimo ed il massimo dovranno essere contenuti tra € 6,20 ed € 10.329,14;
- Il limite massimo dovrà corrispondere al decuplo del limite minimo;

Visto l'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 che recita quanto segue:

"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (18) (22)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (19)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".

Ritenuto in questa sede di proporre il limite minimo e massimo per le infrazioni agli articoli del Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani, nei seguenti importi:

- Il limite minimo pari ad **€ 25,00** e limite massimo pari ad **€ 250,00**;

Visto il Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani, approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 27.02.2002;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 16.02.1994 e ss.mm.

Visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ottenuto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dando atto che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di **STABILIRE** i limiti minimo e massimo per le infrazioni agli articoli del Regolamento comunale contenente le norme per i cittadini detentori di cani, nei seguenti importi:
 - Il limite minimo pari ad **€ 25,00** e limite massimo pari ad **€ 250,00**;
2. Di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/1981, *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"*;
3. Di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti e al Corpo di polizia municipale per gli adempimenti conseguenti;
4. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, a sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
5. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO FURLAN PAOLINA

IL SEGRETARIO
F.TO MARTINELLI ANGELINA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li06 MAR.....



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità e incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L.

Addi16 MAR, 2002

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Prov.le di Trento sub.....in data

1. Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento per cui la stessa è divenuta esecutiva ilai sensi dell'art. 97, 1^ comma del DPGR 27.02.1995 n. 4/L.
2. La Giunta Prov.le non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione deln. per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 97 5^ comma del DPGR 27.02.1995 n. 4/L.
3. La Giunta Prov.le riscontrando vizi di legittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del.....

Addi.....

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del DPGR 27.02.1995 n. 4/L.

Addi

IL SEGRETARIO

COMUNE DI TORCEGNO PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONTENENTE I.E. NORME PER I CITTADINI DETENTORI DI CANI.

L'anno duemiladue addi ventisette del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori :

FURLAN PAOLINA - SINDACO
 CAMPESTRIN EGIDIO
 DALCASTAGNE' ALBERTO
 CAMPESTRIN LUIGI
 CAMPESTRINI ORNELLA
 GANARIN GIACOMO
 CAMPESTRINI GINO
 FURLAN SERGIO
 CAMPESTRIN ROMEO
 GASPERI GIUSEPPE
 DIETRE CRISTIAN
 PALU' PAOLO
 CAUMO CLAUDIO
 RAMPELOTTO GIOVANNI

Assenti Giustificati : DALCASTAGNE' TULLIO

Assenti Ing. : ==

Assiste il Segretario comunale Signor MARTINELLI ANGELINA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor FURLAN PAOLINA nella Sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N == dell'Ordine del Giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.100-DPGR 27.02.95, n.4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Com.le che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06.3.2002 all'albo pretorio dove rimarrà depositata per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO A. Martinelli

INVIATA ALLA G.PROV.
il
Prot.

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 62/4 D.P.G.R. 07.02.1995 NR. 4/L)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A. Martinelli

Deliberazione nr. 12 dd. 27.2.2002

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONTENENTE LE NROME PER I CIRRADINI DETENTORI DI CANI .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatte proprie le lamentele di diversi censiti relativamente al randagismo dei cani sul territorio comunale ;

Richiamata la convenzione Europea sulla protezione degli animali adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e ratificata con L. 14 ottobre 1985, n. 623 ed in particolare gli artt. 3,4,5,6 e 7- primo comma ;

Ritenuto necessario provvedere alla approvazione del presente Regolamento per dettare delle norme uniformi ai detentori di cani ed avere così un più razionale controllo sul randagismo e sull'imbrattamento con escrementi del suolo pubblico o privato ;

Esaminata la proposta di regolamento all'uopo predisposta per l'approvazione del Consiglio

udita la relazione del Sindaco

uditi gli interventi dei Consiglieri come riportato nel verbale relativo alla seduta ;

Visto lo statuto comunale

Visti i pareri di regolarità tecnica - amministrativa del Segretario comunale espressi in relazione alle sue competenze sulla proposta di deliberazione , considerato che il Comune non ha funzionari responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 56 della L.r. 1/93, così come modificato con l'art. 154 della L.r. 23.10.1998 n. 10 ;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni sopra esposte il Regolamento comunale contenete le norme per i cittadini detentori di cani composto da nr. 14 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare evidenza al fatto , e ciò a sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993 nr. 13 , che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Prov.le , da parte di ogni cittadino, ex art. 52, LR. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento ex art. 2 lett.b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni , da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
COMUNALE CONTENENTE LE NORME
PER I CITTADINI DETENTORI DI CANI**

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE NR. 12 DEL
CONSIGLIO COMUNALE DD. 27.2.2002**

**F.TO IL SINDACO
FURLAN PAOLINA**

**F.TO IL SEGRETARIO
MARTINELLI ANGELINA**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Torcegno.

Articolo 2.

Le persone che intendono detenere, a qualsiasi titolo, cani di qualunque razza, entro il sesto mese di vita del cane o per i cani di età superiore, entro cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, sono tenute a notificarne il possesso all'Ufficio comunale di Segreteria, il quale provvede ad apposita registrazione ai fini della vigilanza urbana.

Articolo 3.

All'atto della denuncia l'Amministrazione comunale attribuisce ad ogni cane un numero o altro contrassegno ai fini del riconoscimento.

Articolo 4.

Il Comune di Torcegno si farà carico, in collaborazione con il servizio veterinario competente, di istituire apposita anagrafe canina, adottando le metodologie ritenute tecnicamente ed economicamente più idonee, al fine della sicurezza e del controllo igienico sanitario.

Articolo 5.

La detenzione dei cani nei singoli alloggi, nei cortili e più genericamente nella proprietà privata, non deve essere pregiudizievole alla salute umana, né arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Al verificarsi di suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, sentiti, ove occorra, l'Ufficio sanitario- veterinario- vigili urbani, può disporre accertamenti sanitari sui soggetti e sulle condizioni di detenzione degli stessi, l'applicazione di sanzioni amministrative fino a disporre l'allontanamento del cane.

Articolo 6.

E' vietato lasciar vagare i cani per le strade,

Articolo 7.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico .

Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In ambedue i casi va garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane.

La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi, impedendo all'animale di uscire dal suolo privato.

E' comunque prescritta l'esposizione, ben visibile, del cartello: "Attenti al Cane".
Possono essere tenuti senza guinzaglio o senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e dei non vedenti, quando sono usati per servizio.

Articolo 8.

L'accesso ai cani è inoltre vietato nei parchi e nei giardini pubblici.

Articolo 9.

Nel caso di imbrattamento con escrementi del suolo pubblico o privato, ancorchè aperto al pubblico e da questo effettivamente utilizzato, i proprietari devono provvedere immediatamente alla rimozione e pulizia utilizzando appropriati raccoglitori il cui approvvigionamento è a carico degli stessi.

Articolo 10.

Al fine di evitare il vagabondaggio di cani, che può costituire pericolo per la cittadinanza del Comune di Torcegno per la cattura dei cani potrà valersi del servizio comprensoriale qualora lo stesso venga istituito ed attivato, oppure possono essere stipulate apposite convenzioni con enti od associazioni animaliste per raggiungere lo scopo di cui sopra.

Articolo 11.

I cani trovati vaganti in violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno catturati e tenuti in custodia (se risultino attivati i servizi di cui all'art. 10) a spese complete del proprietario, ove questo risulti noto.

Articolo 12.

E' vietato maltrattare i cani o sottoporli ad inutili sofferenze. I cittadini che intendono sopprimere i propri cani sono tenuti a farlo con metodi eutanasici, servendosi del veterinario di fiducia o presso strutture pubbliche qualora istituite.

Articolo 13.

Al fine di garantire una adeguata protezione dei cani, sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3,4,5,6 e 7 -1° comma, della Convenzione Europea sulla protezione degli animali, ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n° 623.

Articolo 14.

Le sanzioni amministrative per le infrazioni degli articoli delle presenti norme saranno determinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.